



# Professionisti: in Gazzetta i requisiti per i Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU)

In Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia con i requisiti per l'iscrizione all'albo, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei CTU

di **Redazione tecnica** - 12/08/2023

© Riproduzione riservata

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 187



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 agosto 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2023 il **Decreto Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109** recante "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24 -bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2'.





Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia è composto da 12 articoli e 2 allegati.

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Contenuto dell'albo
- Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici
- Art. 5 - Domande di iscrizione
- Art. 6 - Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
- Art. 7 - Sospensione e cancellazione volontaria
- Art. 8 - Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale
- Art. 9 - Trattamento dei dati personali
- Art. 10 - Disposizioni transitorie
- Art. 11 - Monitoraggio
- Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria
- Allegato A - Categorie dell'Albo e settori di specializzazione
- Allegato B - Categoria medico-chirurgica - Tabella di equipollenza

## Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

Possono essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale, coloro che:

- a. sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- b. sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c. sono di condotta morale specchiata;
- d. sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e. hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- a. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b. possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;





## Domande di iscrizione all'albo dei CTU

Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

- a. la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
- b. le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- c. la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- d. gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- e. il curriculum scientifico;
- f. l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
- g. la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
- h. la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
- i. la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- j. l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- k. m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
- l. n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
- m. o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

 Tag:

PROFESSIONE CTU

## Documenti Allegati

 Decreto Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109

